



**CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA**  
PROVINCIA DI ROMA

## **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ZONE**

### **A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)**

**Approvato con Delibera di C.C. 59 del 23/12/2011**

## **Art. 1 Oggetto e Finalità**

Il presente regolamento disciplina la circolazione all'interno delle Zone a Traffico Limitato, individuate e determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del Codice della Strada. Nel caso in cui saranno istituite ZTL in particolari zone in cui si renda necessaria una regolamentazione specifica, le deroghe al presente regolamento saranno inserite nella delibera di Giunta Comunale d'istituzione della stessa.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, quelli di proprietà dei parenti fino al secondo grado o assegnati dalle Ditte o Enti presso di cui i soggetti dipendono o delle quali gli stessi sono proprietarie o soci.

## **Art. 2 Categorie ammesse con contrassegno**

Verrà rilasciato il contrassegno dietro presentazione di autocertificazione che attesti la titolarità dei punti A, B, C, D, E. tale autocertificazione verrà verificata dal Comando dei Vigili Urbani

### **A. RESIDENTI. - CONTRASSEGNO DI SOSTA E TRANSITO -**

Residenti anagrafici nelle varie vie ricomprese all'interno delle zone a traffico limitato, relativamente ai veicoli di proprietà, così come definiti all'art. 1, dei membri la famiglia.

In considerazione della limitata disponibilità di spazi per la sosta, sarà rilasciato un solo contrassegno di sosta e transito per ogni nucleo familiare residente nelle Z.T.L.

### **B. DIMORANTI - CONTRASSEGNO DI SOSTA E TRANSITO -**

Sono equiparati ai soggetti residenti le persone dimoranti all'interno della Z.T.L..

Per dimorante si intende colui che, pur non avendo la residenza anagrafica, per esigenze lavorative, di studio o familiari, trascorre la maggior parte dell'anno in un'abitazione all'interno della Z.T.L., sulla quale è titolare di un diritto di godimento derivante da un contratto di locazione, comodato o di altra natura.

La valutazione dell'applicazione del comma B, caso per caso, è di competenza del Comandante della Polizia Locale.

### **C. TITOLARI DI ABITAZIONI O ALTRE UNITA' IMMOBILIARI -CONTRASSEGNO DI TRANSITO -**

Proprietari, affittuari o possessori, a varia titolarità, di garage, magazzini o altre unità immobiliari destinate ad uso diverso e regolarmente fruite.

Non residenti anagrafici, proprietari d'appartamenti di civile abitazione non concessi, a qualsiasi titolo, in uso a terzi.

D. PERMESSI PER ASSISTENZA AI MALATI –CONTRASSEGNO DI SOSTA E TRANSITO –

A coloro che hanno necessità di assistere familiari non autosufficienti residenti nelle Z.T.L., previa presentazione di certificazione medica che attesti l'effettiva necessità d'assistenza.

Al personale paramedico che assiste abitualmente persone malate residenti nelle Z.T.L., previa esibizione d'opportuna certificazione.

E. TITOLARI DI ATTIVITA' ECONOMICHE –CONTRASSEGNO DI TRANSITO –

Ai titolari d'attività economiche che si trovano all'interno delle Z.T.L.;

### **Art. 3 Categorie ammesse senza contrassegno**

Sono inoltre autorizzati ad accedere alla Z.T.L. senza l'obbligo d'esposizione di contrassegno, solo per il tempo necessario a svolgere le mansioni cui sono preposti, le seguenti categorie:

- Veicoli di servizio di Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale;
- Veicoli dei Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso, vigilanza notturna;
- Veicoli addetti ai servizi di manutenzione stradale, segnaletica, impianti d'illuminazione, solo per interventi specifici nell'area in oggetto, con dicitura stampata esternamente al veicolo;
- Veicoli operativi dell'ARPA, ASL, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, ENEL, POSTE ITALIANE solo per interventi specifici nell'area in oggetto;
- Auto funebri per trasporto feretri;
- Velocipedi;
- Veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie, con l'esposizione del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento per di esecuzione del Codice della Strada;
- Veicoli di medici in visita domiciliare, con dicitura esternamente esposta;
- Taxi e NCC
- Ministri del culto di ogni religione chiamati in circostanze eccezionali (decessi, cerimonie ufficiali)
- Veicoli utilizzati da esercenti professioni sanitarie nell'espletamento delle loro mansioni

#### **Art. 4 Accesso occasionale**

Al di fuori dei casi sopra citati, per comprovati motivi di necessità ed urgenza, valutati di volta in volta dal Comandante della Polizia Locale, potranno essere rilasciati permessi temporanei di breve durata per l'accesso nelle Z.T.L.

#### **Art. 5 Delimitazione delle vie all'interno delle ZTL**

Per il rilascio dei contrassegni, si considerano i residenti, i dimoranti, i proprietari d'abitazioni o altre unità immobiliari, i titolari d'attività economiche ubicate nelle seguenti Vie o Piazze:

Zona 1 "Il Castello": Via Umberto, Vicolo delle Scalette, Via Garibaldi, Via Iacometti, Vicolo delle Rupi, Piazza della Collegiata, Via Roma, Vic. Della Fontanella, Via S. Salvatore, Via del Forno, Via Doria D'Eboli, Via del Pratuccio, Via del Governo Vecchio, Via Iacometti, Piazza Mangnate, Via del Forno, Piazza del Pratuccio, Via delle Rupi, Via Didomenico, Via Del Pratuccio, Piazza del Pratuccio.....

Zona 2 "La Valle": Via del Molo, Via Vittorio Emanuele III, Vicolo del Murato, Vicolo degli Arcacci, Vicolo dei Pescatori, Vicolo dei Condotti, Via Arco di S. Biagio....

#### **Art. 6 Regolamentazione per l'assegnazione dei telecomandi nella ZTL "La Valle"**

Nella Zona a Traffico Limitato 2 "La Valle", dove all'accesso carrabile è presente un pilone idraulico per la disciplina del transito, alle categorie ammesse con contrassegno (art. 2) sarà rilasciato un telecomando a fronte di un pagamento annuo di € 30,00, mentre alle categorie ammesse di cui Art. 3 il contrassegno sarà rilasciato gratuitamente.

Nel caso d'accesso occasionale (Art. 4 ), il telecomando sarà concesso a fronte di un pagamento mensile di € 10,00 il mese.

Ciascun telecomando è ceduto agli aventi diritto in comodato, la manutenzione dello stesso e/o eventuali danni insorti saranno a carico del soggetto a cui lo stesso è stato assegnato.

#### **Art. 7 Rilascio ed esposizione dei contrassegni**

Per il rilascio dei contrassegni è incaricato il Comando di Polizia Locale, che con scadenza annuale li rilascia e/o li rinnova.

I contrassegni, rilasciati agli aventi diritto, dovranno essere esposti sulla parte anteriore dei veicoli in transito ed o in sosta nelle aree comprese nelle Z.T.L.

I contrassegni dovranno essere sempre ben visibili ad ogni controllo del personale preposto.

#### **Art. 8 Smarrimento, furto o deterioramento del contrassegno**

In caso di smarrimento o furto del contrassegno, l'interessato dovrà presentare al Comando di Polizia Locale una richiesta di duplicato accompagnata da copia della denuncia presentata ad un organo di Polizia.

Nel caso di deterioramento del contrassegno, l'interessato, insieme alla richiesta di un nuovo contrassegno, dovrà presentare agli uffici della Polizia Locale il vecchio documento.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, e quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi Speciali per le falsità documentali (esibizioni, uso o creazione d'atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazione.

Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con il presente regolamento, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o dalle altre Leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria come disposto dall'Art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000.

Rientrano nell'ambito d'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra anche la mancata esposizione del contrassegno rilasciato.